

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 ottobre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2005, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1. Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2005, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R» Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2005, n. 2.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2003. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 3.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2005, n. 092/Pres.

Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres. - Approvazione modifiche Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2005, n. 094/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2004 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile). Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2005, n. 0103/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento per l'anno 2005 nelle acque della laguna di Marano-Grado. Approvazione Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 40.

Disciplina del servizio sanitario regionale. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 41.

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale Pag. 13

REGIONE LAZIO	
LEGGI REGIONALI 31 marzo 2005, n. 14.	REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 3.
Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Pag. 26	Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 Pag. 28
LEGGI REGIONALI 31 marzo 2005, n. 15.	REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2005, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana) Pag. 27	Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi). Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2005, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 36 del 6 settembre 2005)

(Omissis).

05R0627

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2005, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 15 settembre 2005)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1-783 del 7 settembre 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R

1. Al comma 7 dell'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, dopo le parole: «autorità concedente», sono aggiunte, infine, le seguenti: «entro sei mesi dalla data di decesso del titolare della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R

1. Il comma 8 dell'art. 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è sostituito dal seguente:

«8. Il canone delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), relativo alle occupazioni pari o inferiori a 1 mq, è determinato in misura fissa in € 100,00 annue.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 settembre 2005

BRESSO

05R0625

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2005, n. 2.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 12 luglio 2005)

(Omissis).

05R0590

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 3.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 12 luglio 2005)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante «Riordnamento della struttura dirigenziale della provincia Autonoma di Bolzano».

1. La lettera h) del comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

«h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili».

2. Il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

«5. Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla giunta provinciale».

3. La rubrica e il comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono così sostituiti:

«Art. 23 (*Trattamento giuridico dei dirigenti nominati per chiamata*). — 1. Il personale dirigente nominato per chiamata dall'esterno al sensi dell'art. 14, comma 2, con almeno sei anni di servizio dirigenziale presso l'amministrazione provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, può essere iscritto nella sezione A dell'albo degli/delle aspiranti dirigenti, purché abbia svolto con particolare successo i compiti dirigenziali affidati. L'iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico dirigenziale ricoperto».

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, recante «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli Enti provinciali».

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è così sostituito:

«3. Gli enti provvedono altresì al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale qualora sussista la responsabilità diretta o solidale degli enti medesimi, salva l'azione di rivalsa ai sensi del comma 1».

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 recante «Disposizioni in materia di consiglio dei comuni»

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, è così sostituito:

«2. La segreteria della presidenza del consiglio provinciale trasmette al consiglio dei comuni i disegni di legge di cui al comma 1. Eventuali osservazioni o proposte devono pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento del disegno di legge ovvero entro dieci giorni qualora si tratti di disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio provinciale o avente carattere d'urgenza, alla segreteria della presidenza del consiglio provinciale che ne cura la trasmissione, oltre che al proponente il disegno di legge provinciale, alla commissione legislativa competente e quindi al consiglio in sede di discussione in aula. Qualora la commissione legislativa approvi emendamenti concernenti questioni di interesse comunale, gli stessi sono trasmessi dalla segreteria della presidenza del consiglio provinciale al consiglio dei comuni perché possa formulare osservazioni o proposte del caso».

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 recante «Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia»

1. L'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è così sostituito:

«Art. 6. (Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva). — 1. È istituita l'agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, di seguito denominata agenzia, quale organo dell'Amministrazione pubblica per rappresentare la provincia autonoma di Bolzano e gli enti pubblici da essa dipendenti nella contrattazione collettiva intercompartimentale e compartimentale. Su richiesta degli enti, l'agenzia li rappresenta nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali, aventi per oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di tali enti ai sensi della vigente normativa provinciale. L'agenzia è autorizzata a rappresentare, su richiesta e sulla base di apposito accordo da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale, anche gli altri enti il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della provincia.

2. L'agenzia è rappresentata dal/dalla presidente o da un/una componente della delegazione contrattante da esso/a appositamente delegato/a. La delegazione dell'agenzia può essere allargata ai fitti della contrattazione collettiva fino a un massimo di sei componenti. Il/La presidente dell'agenzia è nominato/a dalla giunta provinciale mentre i/le componenti sono nominati/e su proposta degli enti interessati dalla contrattazione collettiva per il periodo riferito al programma di contrattazione collettiva. Il/La presidente e i/le componenti dell'Agenzia possono essere reincaricati/e nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo, per assolvere i compiti riferiti a eventuali interpretazioni autentiche o contrattazioni di raccordo rese necessarie. Tale nomina avviene previo confronto con i/le rappresentanti dei comparti di contrattazione nonché nel rispetto dell'eventuale accordo di rappresentanza di cui al comma 1. Il/La presidente e i/le componenti sono scelti/e fra esperti/esperte di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di diritto del lavoro e di gestione del personale. L'agenzia, all'atto dell'insediamento, adotta per l'espletamento delle proprie funzioni un proprio regolamento interno da sottoporre alla giunta provinciale che ne certifica la legittimità.

3. La carica di presidente è incompatibile con cariche pubbliche elettive, con cariche in partiti politici e in organizzazioni sindacali nonché con incarichi direttivi o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero con incarichi di amministratore/amministratrice o dirigente di enti cui si riferisce la contrattazione.

4. L'agenzia si attiene nella contrattazione collettiva alle direttive impartite dalla giunta provinciale, sentite le confederazioni sindacali - maggiormente rappresentative, rispettando comunque i fondi disponibili per ogni singolo contratto collettivo sulla base delle indicazioni fornite dalla giunta medesima.

5. Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di contratto l'agenzia la trasmette alla giunta provinciale entro venti giorni dalla sottoscrizione, unitamente a una relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto, corredata di appositi prospetti in merito al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, quantificando la spesa complessiva sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi.

6. La giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto nei successivi trenta giorni, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della delegazione contrattuale, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale ai sensi della vigente normativa provinciale, o fornendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.

7. Al/Alla presidente dell'agenzia è attribuita un'indennità di carica, di norma mensile, da stabilirsi dalla giunta provinciale. Tale indennità è rapportata ai periodi di effettivo impegno richiesto per la rispettiva contrattazione nonché per le attività collegate. Gli/Le spetta, inoltre, la rifusione delle spese di viaggio e di missione sostenute per lo svolgimento della relativa attività. L'indennità di carica non può superare il trattamento retributivo spettante a un direttore/una direttrice di ripartizione dell'ottava qualifica funzionale, con sei scatti nel livello retributivo superiore e un'indennità di funzione determinata con il coefficiente 2,2. Nella determinazione di tale indennità la giunta provinciale tiene conto del periodo di effettivo impegno richiesto nonché dell'eventuale rapporto di lavoro retribuito già in atto presso uno degli enti di cui al comma 1.

8. Salvo il rispetto delle direttive impartite dalla giunta provinciale, l'Agenzia svolge i compiti attribuiti in piena autonomia. Essa si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature ed altre risorse assegnati dalla giunta provinciale, nonché della collaborazione del personale assegnato ai servizi provinciali interessati dalla relativa contrattazione collettiva».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. Con regolamento di esecuzione sono inoltre stabilite le modalità di diretta assunzione, a tempo determinato e indeterminato, all'impiego provinciale sulla base di apposite graduatorie di aspiranti in possesso dell'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia, avente valore di esame di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne ai sensi della vigente disciplina statale.

7. Nel regolamento di cui al comma 6 sono anche disciplinate le modalità di assunzione mediante esame di idoneità di aspiranti in possesso di altri validi requisiti di accesso all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia».

3. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (Meriti particolari) — 1. In favore del personale provinciale distintosi per particolari meriti sono ammesse provvidenze, da prestarsi secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale».

4. Dopo l'art. 20-bis della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-ter (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per il personale dei comuni e della comunità comprensoriali) — 1. In materia di previdenza complementare e trattamento di fine rapporto si applica al personale dei comuni e delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano la vigente disciplina provinciale.

2. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato con contratto collettivo, si applica in caso di mobilità del personale tra i comuni la vigente disciplina regionale».

5. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 23-bis (Norma transitoria sull'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva) — 1. La prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 avviene con l'effettivo affidamento della contrattazione collettiva all'Agenzia da parte della giunta provinciale».

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34 recante «Modifiche al vigente ordinamento del personale»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

«5. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale che passa per legge alla provincia a partire dal 1° gennaio 2005».

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante «Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37».

1. L'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6. (Beni culturali) — 1. Fatti salvi i beni di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, e successive modifiche, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali individua i beni mobili ed immobili che siano opera di autore/autrice non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, appartenenti ad enti pubblici e di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Costituiscono in ogni caso beni culturali, purché appartenenti ad enti pubblici:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;

b) gli archivi e i singoli documenti;

c) le raccolte librerie delle biblioteche.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale, da adottarsi dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 5-bis. Qualora si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale ed il vincolo possa incidere sulla destinazione in atto, la dichiarazione di vincolo è adottata previa intesa con l'amministrazione statale competente».

Art. 7.

Modifiche della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 recante, Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali»

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Al fine di promuovere e sostenere attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche ai sensi degli articoli 1 e 2, la giunta provinciale è autorizzata a concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, associazioni e comitati, aventi la loro sede in provincia di Bolzano e che statutariamente svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale. Vantaggi economici possono inoltre essere concessi a privati residenti in provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche che non perseguano fini di lucro.».

2. Il comma 7 dell'art. 3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le rispettive consulte culturali possono organizzarsi in sottocommissioni coinvolgendo, in casi particolari, esperti esterni/esperte esterne.»

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Vantaggi economici possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale.»

2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Fra le attività per le quali possono essere concessi vantaggi economici rientrano in particolare:».

3. Il testo in lingua tedesca del comma 3 dell'art. 29-quater della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Zum Zweck der Auszahlung der Mittel für Personalkosten, die den Mittelpunktbibliotheken und den Talschaftsbibliotheken für die ladinischen Ortschaften laut den Artikeln 27 und 27-bis gewährt werden, sind die Empfänger der Finanzierungen angehalten, den Nachweis zu liefern, dass sie für den Ankauf von Büchern und Medien und für Initiativen zur Leseförderung aus eigenen Mitteln einen Betrag aufgewendet haben, der mindestens ein Drittel der jeweils vom Land getragenen Personalkosten ausmacht.»

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 recante «Provvedimenti in materia di bilinguismo»

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 18 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza della seconda lingua. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale.»

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 recante «Incentivazione della conoscenza delle lingue»

1. Il comma 7 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale.»

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13 recante «Promozione del servizio-giovani nella provincia di Bolzano»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. I vantaggi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale.»

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 recante «Istituzione della biblioteca provinciale italiana»

1. L'art. 5 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:

«Art. 5. (*Personale*) — 1. La biblioteca provinciale italiana si avvale di personale messo a disposizione dalla provincia. La relativa dotazione organica è determinata dalla giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale. Per attività non aventi carattere amministrativo la biblioteca può altresì avvalersi di collaborazioni esterne.

2. Il direttore/la direttrice della biblioteca è nominato/a dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni. A esso/essa si applica la disciplina vigente per i direttori/le direttrici di ufficio».

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 recante disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo»

1. I commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«6. La giunta provinciale è autorizzata a intraprendere iniziative e adottare misure di interesse intermuseale.

7. La giunta provinciale è inoltre autorizzata ad acquistare oggetti di pregio museale e metterli a disposizione dei musei.

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 recante «Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia»

1. Il comma 9 dell'art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. Per iniziative particolari nell'ambito dell'attività formativa ed educativa delle scuole per l'infanzia l'amministrazione provinciale può effettuare spese dirette o erogare contributi.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 recante «Consiglio scolastico provinciale»

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituita:

«*d*) sottopone ai comitati di valutazione, in base ad una relazione annuale, comune dei/delle presidenti dei comitati di valutazione su attività e risultati dei processi di valutazione, proposte per valutazioni in specifici settori;».

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 recante «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»

1. Il comma 9 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. Le spese connesse con il funzionamento delle consulte provinciali sono amministrare dalle Intendenze scolastiche sulla base di criteri stabiliti dalla giunta provinciale».

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 recante «Autonomia delle scuole»

1. L'art. 18 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 18. (*Diplomi e attestati*) — 1. La giunta provinciale approva i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado.»

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6 recante «Ordinamento piste da sci»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per la messa in sicurezza delle aree sciabili, la giunta provinciale può concedere contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1».

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante «Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative»

1. L'art. 2 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è così sostituito:

«Art. 2. (*Solidarietà*) — 1. Il proprietario/la proprietaria della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario/l'usufruitaria o, se trattasi di bene immobile, il/la titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato/a in solido con l'autore/l'autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore/l'autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal/dalla rappresentante legale o dal/dalla dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore/un'imprenditrice nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore/l'imprenditrice è obbligato/a in solido con l'autore/l'autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore/dell'autrice della violazione, salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326».

Art. 20.

Determinazione dei tributi speciali catastali

1. In conformità al disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, il/la presidente della provincia è autorizzato a determinare con proprio decreto, previa deliberazione della giunta provinciale, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;

b) l'art. 13 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa derivante dall'art. 4, comma 1, della presente legge, stimata in 60.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005 e in 115.000 euro all'anno per gli esercizi finanziari successivi, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso con le disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02110 del bilancio di previsione 2005 e per gli esercizi 2006 e 2007 mediante utilizzo di una quota pari a 230.000 euro dello stanziamento previsto alla funzione/obiettivo 02, lettera *b.1*), del bilancio per il triennio 2005-2007.

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, della presente legge, è autorizzata a carico dell'esercizio 2005 la spesa massima di 125.000 euro nei limiti delle disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02100 del bilancio di previsione 2005. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 giugno 2005

DURNWALDER

05R0591

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 aprile 2005, n. 092/Pres.

Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres. - Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il comma 1 dell' art. 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione degli enti locali, e che il compenso è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;

Considerato che i limiti suddetti, ai sensi della normativa statale succitata, vengono aggiornati triennialmente;

Visto l'art. 4, primo comma, punto 1-bis, dello statuto speciale di autonomia, nonché le norme di attuazione approvate con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, che hanno trasferito tutte le funzioni amministrative concernenti gli enti locali dallo Stato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali»;

Ritenuto di dover procedere al primo aggiornamento dei limiti fissati dal sopra citato regolamento utilizzando, quale indice per l'aggiornamento medesimo, il dato relativo al tasso d'inflazione reale registrato negli anni 1999 (1,7%), 2000 (2,5%), 2001 (2,7%), 2002 (2,5%) e 2003 (2,7%);

Ritenuto altresì necessario, per esigenze d'omogeneità, aggiornare anche le tabelle relative alla spesa corrente e alla spesa per investimenti annuale pro-capite di cui alle tabelle A e B del decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale d'autonomia;

Sentita l'assemblea per le autonomie locali che si è espressa favorevolmente nella seduta del 9 marzo 2005;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 1° aprile 2005, n. 670;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia» di cui al decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 aprile 2005

ILLY

Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres. - Approvazione modifiche.

Art. 1.

Sostituzione delle tabelle A, B e C del decreto del Presidente della giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

1. È disposto l'aggiornamento dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui al decreto del presidente della giunta 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le tabelle A, B e C del decreto n. 0225/Pres. del 1998 sono sostituite dalle allegate tabelle A, B e C.

TABELLA A

COMPENSO MASSIMO LORDO

Comuni

a) comuni con meno di 500 abitanti	€ 2.240,80
b) comuni da 500 a 999 abitanti	€ 2.881,03
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	€ 3.841,39
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	€ 5.441,95
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	€ 6.402,32
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	€ 7.042,53
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	€ 8.963,23
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	€ 10.883,91
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	€ 12.804,61
l) comuni da 100.000 a oltre	€ 14.725,30

Province

a) province sino a 400.000 abitanti	€ 16.646,00
b) province con oltre 400.000 abitanti	€ 19.206,92

TABELLA B

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE

Comuni

a) comuni con meno di 500 abitanti	€ 1.530,65
b) comuni da 500 a 999 abitanti	€ 1.005,79
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	€ 740,49
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	€ 667,26
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	€ 664,65
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	€ 747,73
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	€ 793,53

<i>Comuni</i>	
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	€ 1.000,26
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	€ 993,07
l) comuni da 100.000 a oltre	€ 1.059,32
<i>Province</i>	
a) province sino a 400.000 abitanti	€ 192,80
b) province con oltre 400.000 abitanti	€ 161,31

TABELLA C

SPESA PER INVESTIMENTI ANNUALE PRO-CAPITE

<i>Comuni</i>	
a) comuni con meno di 500 abitanti	€ 4.032,65
b) comuni da 500 a 999 abitanti	€ 1.344,42
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	€ 963,43
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	€ 630,83
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	€ 546,64
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	€ 683,13
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	€ 909,22
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	€ 1.653,60
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	€ 989,32
l) comuni da 100.000 a oltre	€ 1.695,37
<i>Province</i>	
a) province sino a 400.000 abitanti	€ 205,32
b) province con oltre 400.000 abitanti	€ 194,55

Visto: il *Presidente*: ILLY

05R0399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 aprile 2005, n. 094/Pres.**Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2004 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile). Approvazione.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2005)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 recante «Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge regionale il quale prevede l'approvazione di un regolamento attuativo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla IV commissione permanente del consiglio regionale in data 23 febbraio 2005;

Vista la delibera n. 7/52/2005 di data 9 marzo 2005 dell'assemblea delle autonomie locali con la quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto e la successiva nota prot. n. 5366/1.2.9 di data 4 aprile 2004 dell'assemblea medesima;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 683 di data 1° aprile 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 aprile 2005

ILLY

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile)

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), più avanti denominata legge, definisce:

a) le linee guida, anche temporali, alle quali i comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 4 della legge, del piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, più avanti denominato piano;

b) i modelli di domanda e la documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge;

c) le procedure per le azioni di risanamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) della legge;

d) le forme di trasparenza e di partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché dei portatori di interessi diffusi, nella redazione del piano e nella sua applicazione.

TITOLO I

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL PIANO

Art. 2.

Formazione del piano

1. La metodologia utilizzata per l'elaborazione del piano deve assicurare trasparenza al processo di localizzazione degli impianti, sulla base di una sequenza ordinata di fasi di approfondimento aventi l'obiettivo di condurre al riconoscimento di aree, idonee ad ospitare impianti, complessivamente compatibili con i vincoli di natura territoriale.

2. Il piano considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi generali:

a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici;

b) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;

c) la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assenti, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;

d) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;

e) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

f) il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;

g) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;

h) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;

i) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;

j) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;

k) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.

3. Nella predisposizione del piano dovranno essere oggetto di valutazione:

a) i piani e programmi di sviluppo della rete da parte dei gestori e gli elementi di carattere strategico utili alla realizzazione dell'intervento;

b) l'eventuale presenza di situazioni che evidenzino il superamento o la prossimità dei limiti del valore di campo;

c) le interazioni potenziali con il sistema territoriale in relazione alla tipologia di insediamento, alle attività e ai piani vigenti;

d) i siti prescelti rispetto al bacino di utenza servito e alla presenza di condizioni che possano oggettivamente favorire la localizzazione.

Art. 3.

Contenuti del piano

1. Il piano prevede:

a) obiettivi e strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali;

b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, delle linee guida nonché delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;

c) la definizione degli interventi per la tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali interessate dalla realizzazione degli impianti;

d) la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti;

e) l'individuazione delle parti del territorio comunale da adibire alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile;

f) le modalità per la realizzazione delle infrastrutture per telefonia mobile;

g) le eventuali prescrizioni per la realizzazione o la modifica di infrastrutture per la telefonia mobile nelle parti di territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesaggistico e storico culturale.

2. Ai fini dell'individuazione delle parti del territorio comunale da adibire alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile il Piano evidenzia:

a) le aree ove le localizzazioni sono incompatibili, ai sensi dell'art. 8 della legge;

b) le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere, all'interno delle quali dovrà essere posta una particolare cura nella progettazione degli impianti e nell'adozione di soluzioni progettuali non tradizionali;

c) le aree preferenziali, intese quali parti di territorio in cui si riscontra attitudine alla localizzazione di impianti;

d) i siti di proprietà comunale o pubblica ritenuti idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile;

e) il rimanente territorio comunale, ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti (territorio neutro).

3. Il piano considererà preferenziale:

a) la localizzazione di nuovi impianti in condivisione con attrezzature per la telefonia mobile esistenti e/o previste;

b) l'adozione di tipologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;

c) la possibilità di installazione nelle zone per servizi tecnologici già individuate nei P.R.G.C. e sulle proprietà comunali o pubbliche ritenute idonee;

d) in contesti non urbanizzati, l'individuazione di siti, nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;

e) l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'intorno. In tal senso si privilegeranno situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;

f) il posizionamento, nelle zone urbanistiche omogenee A e B, dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto piano, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;

g) ogni soluzione che preveda l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, compatibilmente con la verifica dell'inserimento armonico delle strutture nel contesto territoriale.

4. Il piano considererà controindicato:

a) il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui va ad inserirsi;

b) l'individuazione di siti in zone di rilevante interesse ambientale;

c) l'impianto di tralicci o pali da terra all'interno dei centri storici;

d) il posizionamento di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza storico culturale.

5. In assenza di siti alternativi alle localizzazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma precedente, per la necessità di copertura del pubblico servizio, il piano potrà prevedere la localizzazione anche nelle suddette zone; in tal caso la progettazione degli impianti dovrà essere approfondita, al fine di renderli compatibili con l'intorno.

6. Il piano consentirà di realizzare microcelle. Qualora installate nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, all'interno dei centri storici, esse dovranno essere coerenti con le facciate stesse.

7. Il piano consta dei seguenti elaborati tecnici e normativi:

A) elaborati tecnici:

relazione di analisi sullo stato di fatto delle infrastrutture per telefonia mobile presenti sul territorio comunale con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici;

relazione di progetto che illustri le scelte dell'amministrazione comunale riguardo la localizzazione dei siti, tenuto conto dell'intero processo partecipativo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9, accompagnata da una valutazione delle ricadute territoriali ed ambientali derivanti dall'applicazione del piano;

planimetrie di progetto illustranti la localizzazione dei siti, con evidenziate:

a) le coperture di rete comunicate da ciascun gestore;

b) relativamente agli impianti per telefonia mobile inseriti nel catasto regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 2/2000, le isolinee di campo elettrico previsto a 1, 3, 4, 5 (diconsi quattro virgola cinque), 6, 15, 20 V/m (indicate rispettivamente con colori verde, giallo, arancione, rosso, viola, nero), calcolato mediante simulazione orografica con modelli predittivi riconosciuti a livello nazionale, all'altezza di 2,00 metri dal suolo e ad altezze crescenti di 5,00 metri, fino all'altezza dell'edificio più alto presente nel comune aumentata di 2,00 metri e passo di calcolo non superiore a 50;

c) le misure di campo elettromagnetico, alle varie quote, ove presenti, desunte dal sito internet dell'A.R.P.A.;

d) l'indicazione delle azioni di mitigazione proposte.

B) Elaborati normativi:

norme tecniche di attuazione.

8. Gli elaborati grafici sono redatti utilizzando le basi cartografiche regionali (CTRN 1:5.000 e CTRN 1:25.000).

Art. 4.

Integrazione paesaggistica

1. Le norme tecniche di attuazione del piano conterranno le indicazioni delle modalità di integrazione paesaggistica legate alla realizzazione degli impianti, sulla base di quanto contenuto nel presente articolo.

2. Su tutto il territorio regionale si applicano i medesimi principi di integrazione paesaggistica.

3. Nella progettazione e realizzazione degli impianti si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.

4. I nuovi impianti di telefonia mobile devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.

5. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.

6. Nel caso di microcelle necessarie alla copertura di gallerie dedicate alla mobilità, le dimensioni delle antenne potranno essere similari a quelle degli impianti fissi per telefonia mobile.

7. Vanno usati, ove possibile, pali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.

8. Gli impianti vanno posizionati prioritariamente su edifici, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci; le antenne devono essere localizzate nelle zone da coprire.

9. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'impianto deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.

10. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.

11. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.

12. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.

13. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.

14. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza deve essere minima, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio.

15. Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio - o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione.

16. Al fine di armonizzare visivamente gli impianti, le antenne devono essere allontanate dal bordo del tetto e devono seguire le linee verticali dell'edificio. Le antenne vanno preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.

17. Possono essere installati impianti su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.

18. Sarà di norma consentito realizzare un nuovo palo o un traliccio solo dopo aver studiato e scartato tutte le opzioni per l'utilizzo di appoggi esistenti in funzione della copertura radioelettrica, delle necessità tecniche e del modo in cui il nuovo impianto sarà percepito dal punto di vista visivo.

19. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni.

20. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico sarà preferito uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati.

Art. 5.

Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

1. I gestori presentano al comune il proprio programma di sviluppo della rete entro il 15 marzo di ogni anno.

2. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca, e le proposte di modifica degli impianti esistenti.

3. Qualora il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso.

4. Analogamente anche Rete ferroviaria italiana, la Protezione civile della Regione ed il Servizio sanitario regionale presentano al comune il proprio programma di implementazione della rete nel medesimo termine dei gestori.

5. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 è spostato al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Procedure di approvazione del piano

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 4 della legge, le procedure di approvazione del piano sono le seguenti.

2. Entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, di cui al precedente art. 5, l'amministrazione comunale predispone il progetto di piano, tenuto conto del programma di sviluppo dei gestori e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 8.

3. Entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2 viene redatto il progetto definitivo del piano e viene avviata la procedura di approvazione di cui all'art. 4 della legge.

Art. 7.

Procedure di approvazione delle varianti al piano

1. Qualora necessario, a seguito della presentazione dei programmi di sviluppo di cui all'art. 5, il comune avvia le procedure di variante al piano nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6.

Art. 8.

Partecipazione

1. L'amministrazione comunale costituisce una commissione consultiva, di cui assume la presidenza, cui sono chiamati a partecipare non meno di tre e non più di sette rappresentanti di soggetti pubblici e privati, nonché di portatori di interessi diffusi, designati anche congiuntamente da enti ed organizzazioni appartenenti ad aree omogenee, con il compito di contribuire alla formulazione del piano e di assicurare un'adeguata consultazione a supporto delle scelte pianificatorie comunali. I partecipanti esterni all'amministrazione sono scelti tra i designati dai seguenti soggetti:

- a) enti ed aziende pubblici e privati;
- b) ARPA;
- c) Azienda per i servizi sanitari;
- d) gestori;

- e) associazioni ecologiste ed ambientaliste;
- f) ordini professionali;
- g) associazioni di categoria;
- h) comitati di cittadini;
- i) circoscrizioni (se presenti).

2. Con il provvedimento di costituzione viene determinata la durata della commissione, entro il limite massimo di tre anni.

3. La commissione nella prima riunione stabilisce le modalità dell'organizzazione dei lavori e del proprio funzionamento che deve prevedere l'espressione del parere finale complessivo sul progetto di Piano o dei suoi aggiornamenti nel rispetto dei termini di cui all'art. 6. Qualora il parere non venga reso nel termine indicato, si prescinde da esso.

4. La commissione è convocata, qualora necessario, per valutare le ricadute derivanti dalla applicazione del piano e per indicare eventuali correttivi da inserire nelle varianti al piano.

5. Qualora i comuni redigano il piano in maniera associata, le commissioni di cui al comma 1 possono collaborare tra loro.

Art. 9.

Accordi con i gestori

1. I comuni promuovono accordi nella forma di protocolli d'intesa con i gestori al fine di:

- a) regolamentare lo sviluppo e la gestione ottimale delle reti;
- b) favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche in caso di rilocalizzazione;
- c) ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti anche mediante misure atte alla limitazione degli accessi;
- d) ridurre, possibilmente, il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo.

2. Il piano recepisce gli accordi con i gestori. Possono essere realizzati, secondo le modalità autorizzative previste dagli articoli 5 e 7 della legge, unicamente gli impianti riconosciuti compatibili dal piano.

TITOLO II

AZIONI PER IL RISANAMENTO

Art. 10.

Risanamento

1. Le azioni di risanamento degli impianti che superano i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 devono essere eseguite secondo le modalità indicate nell'allegato 6.

2. I progetti degli impianti, previsti dall'iter di risanamento, devono essere redatti conformemente al modello C allegato, eccetto il caso di delocalizzazione di impianti per telefonia mobile per i quali deve essere seguito l'iter previsto dall'art. 5 della legge, quali nuovi impianti.

TITOLO III

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

Art. 11.

Modelli di domanda e documentazione

1. La richiesta di concessione o autorizzazione edilizia per l'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio, e la richiesta di pareri vincolanti per l'installazione o la modifica degli impianti fissi per telefonia mobile di cui all'art. 5 della legge è redatta con i contenuti riportati all'allegato 1.

2. La richiesta di nulla osta preventivo e di parere vincolante per gli impianti mobili per telefonia mobile di cui all'art. 6 della legge è redatta con i contenuti riportati all'allegato 2.

3. La comunicazione di attivazione e installazione degli impianti mobili per telefonia mobile per eventi straordinari e di durata inferiore a quindici giorni di cui all'art. 6, comma 5, della legge è redatta con i contenuti riportati all'allegato 3.

4. La denuncia di inizio attività per l'installazione di ponti radio su strutture esistenti e microcelle di cui all'art. 7 della legge è redatta con i contenuti riportati all'allegato 4.

5. L'analisi di impatto elettromagnetico, da allegare alla richiesta di pareri vincolanti per impianti fissi e mobili per telefonia mobile di cui agli articoli 5 e 6 della legge, è redatta con i contenuti riportati al modello A allegato.

6. La comunicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti mobili per telefonia mobile per eventi straordinari e di durata inferiore a quindici giorni di cui all'art. 6, comma 5, della legge e quella dei ponti radio e delle microcelle di cui all'art. 7 della legge è redatta con i contenuti riportati al modello B allegato.

7. La comunicazione delle caratteristiche tecniche dei ponti radio di cui all'art. 5 della legge, da inoltrarsi all'ARPA, per le verifiche di competenza entro novanta giorni dalla attivazione è redatta con i contenuti riportati al modello B allegato.

8. L'accertamento della compatibilità del progetto delle nuove sorgenti di campo elettromagnetico da installare sul territorio con i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 va effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato 5.

9. La comunicazione preventiva di attivazione di impianti fissi e mobili di telefonia mobile, ponti radio e microcelle (di cui all'art. 5 comma 9, art. 6, comma 3, art. 7, comma 4 della legge) va effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato 7.

(Omissis).

05R0383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2005, n. 0103/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento per l'anno 2005 nelle acque della laguna di Marano-Grado. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2005)*

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» ed in particolare l'art. 4 che prevede che le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del Codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche, in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da allevamento;

Considerato che il decreto ministeriale 7 agosto 1996 prevede che la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti può essere esercitata nei periodi dal secondo lunedì di marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, con il quale sono stati trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia i beni appartenenti al demanio idrico, compresi quelli situati nella laguna di Marano e Grado, e le relative funzioni amministrative;

Vista l'intesa sottoscritta il 13 gennaio 2005 tra lo Stato (Ministero lavori pubblici - Magistrato alle acque di Venezia) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio dell'azione amministrativa, in relazione alla gestione dei beni demaniali della laguna di Marano-Grado, così come previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

Constatato che la pesca del novellame è attività tradizionalmente esercitata dai pescatori e vallicoltori del compartimento marittimo di Monfalcone nelle acque marittime territoriali limitrofe alla laguna di Marano-Grado e nella laguna medesima al fine di incrementare le produzioni ittiche delle valli e degli impianti di pesca della Regione;

Considerato che presso la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono pervenute istanze da parte di pescatori professionali del compartimento marittimo di Monfalcone tendenti ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della pesca consuetudinaria del pesce novello da semina nella laguna di Marano-Grado per l'anno 2005;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento per l'anno 2004, nelle acque della laguna di Marano-Grado» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 095/Pres. del 30 marzo 2004;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una legge regionale organica che regolamenti il settore della pesca, disporre che anche per l'anno 2005 l'attività di pesca del novellame da allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado sia regolata analogamente a quella esercitata nelle acque marittime territoriali secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del succitato decreto ministeriale 7 agosto 1996;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 1° aprile 2005, n. 679;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento per l'anno 2005, nelle acque della laguna di Marano-Grado», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 aprile 2005

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento, per l'anno 2005, nelle acque della laguna di Marano-Grado.

Art. 1.

Modalità

1. La pesca nella laguna di Marano-Grado del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nell'anno 2005, è effettuata nei periodi intercorrenti fra il 10 aprile ed il 31 maggio.

2. La pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia.

3. L'operazione di pesca deve essere effettuata senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione.

4. Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi tali da assicurare la piena vitalità del prodotto.

Art. 2.

Domande

1. Le ditte che intendono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della pesca del novellame da allevamento, per l'anno 2005, devono essere iscritte nel registro delle imprese di pesca del compartimento marittimo di Monfalcone.

2. Le domande devono pervenire al servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro il 30 aprile 2005.

3. Nella domanda la ditta richiedente indica:

a) Il numero di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del compartimento marittimo di Monfalcone;

b) il periodo in cui intende esercitare la pesca del novellame da allevamento;

c) la denominazione della barca da pesca ed il numero di iscrizione della medesima presso il compartimento marittimo di Monfalcone;

d) le generalità degli imbarcati iscritti ed il numero di iscrizione dei medesimi al registro dei pescatori.

Art. 3.

Rilascio autorizzazioni

1. Il servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzato ad emettere le autorizzazioni per la pesca del novellame da allevamento per l'anno 2005.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Sono fatte salve le domande per la pesca del novellame di allevamento per l'anno 2005 presentate alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - servizio pesca e acquacoltura, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento eventualmente integrate dei dati richiesti al comma 3, art. 2.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: ILLY

05R0400

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 40.

Disciplina del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel suppl. n. 40 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 7 marzo 2005)

(Omissis).

05R0407

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 41.

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 7 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, con la presente legge, disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione.

2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 2.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato:

- a) ha carattere di universalità;
- b) promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale;
- c) promuove l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati;
- d) valorizza l'autonomia delle comunità locali, tutelando i comuni minori, i territori montani ed insulari.

2. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato, in conformità con i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, compete alla Regione ed agli enti locali.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato.

4. Al perseguimento delle finalità del sistema integrato concorrono anche altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3.

Principi del sistema integrato

1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:
 - a) rispetto della libertà e dignità della persona;
 - b) garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione della differenza di genere;
 - c) valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona;
 - d) perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili;
 - e) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;
 - f) prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;
 - g) sostegno all'autonomia delle persone disabili e non autosufficienti;
 - h) valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 - i) partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di autoorganizzazione;
 - j) sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali.

2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:

- a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;
- b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale;
- c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore di cui all'art. 17;
- d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e le organizzazioni sindacati, le categorie economiche, le associazioni degli utenti e dei consumatori.

3. La Regione e gli enti locali attivano specifiche procedure di concertazione finalizzate alla ricerca di convergenze per la individuazione e la determinazione degli obiettivi e dei contenuti degli atti attuativi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. Il sistema integrato assicura l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della costituzione, così come definiti dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Il piano integrato sociale regionale di cui all'art. 27 definisce, sulla base del fabbisogno rilevato:

- a) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, nell'ambito delle risorse trasferite, di cui all'art. 45, comma 1;
- b) le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio toscano, nell'ambito delle risorse regionali.

3. L'attuazione in ambito zonale del piano integrato sociale regionale avviene sulla base delle caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonché della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, ed è definita negli atti di programmazione locale di cui all'art. 29.

Capo II

DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE

Art. 5.

Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:

a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

b) stranieri con permesso umanitario di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo;

c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2002, n. 189.

3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.

4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

Art. 6.

Soggetti istituzionali tenuti alla erogazione delle prestazioni

1. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, il comune di residenza assicura la definizione del percorso assistenziale personalizzato di cui all'art. 7, comma 2, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata.

2. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui all'art. 20, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli oneri per le prestazioni erogate.

3. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore. Se il minore non è residente in Toscana, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui all'art. 5, commi 2 e 4, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 47 sulla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

Art. 7.

Modalità per l'accesso al sistema integrato

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, di cui all'art. 64 detta legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

- a) la presa in carico delle persone;
- b) la proposta di progetti integrati di intervento;
- c) l'erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui all'art. 5 accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato.

3. Per percorso assistenziale personalizzato si intende il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati.

4. L'assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:

- a) effettua la valutazione professionale del bisogno;
- b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;
- c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi.

5. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di tutte le professionalità interessate.

6. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:

- a) in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
- b) con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze;
- c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

7. La programmazione zonale di cui all'art. 29 indica i criteri con i quali i comuni disciplinano le condizioni per l'accesso agli interventi e servizi, anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 6.

Art. 8.

Diritto all'informazione e principi di comunicazione sociale

1. I destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché sulle possibilità di scelta tra le prestazioni stesse.

2. In particolare, i destinatari degli interventi del sistema integrato hanno diritto:

- a) ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale;
- b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, salvo i casi previsti dalla legge;
- c) a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio sociale;
- d) ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti nonché ad ottenere le debite risposte motivate.

3. Per i soggetti che presentino deficit psico-fisici e sensoriali, culturali, sociali, tali da ostacolare l'acquisizione di informazione sui diritti di cui ai commi 1 e 2, nonché sulle modalità di accesso al sistema integrato, sono previste forme specifiche di informazione, orientamento ed accompagnamento, finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla normale fruizione dei servizi degli interventi sociali ed a garantirne la piena accessibilità.

4. La Regione promuove l'attivazione di punti informativi unitari da parte dei comuni singoli o associati in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, aventi la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui percorsi assistenziali, sui servizi e gli interventi del sistema integrato. Tali punti informativi svolgono la loro attività in raccordo con le strutture di accesso unitario ai servizi di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 9.

Carta dei servizi sociali

1. I soggetti pubblici e privati, che erogano prestazioni sociali e socio-sanitarie adottano la carta dei servizi sociali, al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

2. La carta dei servizi sociali, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni in modo da consentirne la visione da parte degli utenti, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, orari e tempi di erogazione;
- b) tariffe delle prestazioni;
- c) assetto organizzativo interno;
- d) procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle informazioni;
- e) modalità e procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
- f) riferimento alle clausole contrattuali e al rispetto detta normativa di cui all'art. 19, comma 2.

3. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta uno schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi sociali.

Art. 10.

Pubblica tutela

1. La Regione sostiene i comuni e le province che mediante accordi, convenzioni o altri atti di collaborazione istituzionale, attivano servizi e interventi di supporto in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice civile, nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno, anche in raccordo con altri enti e autorità interessate alla pubblica tutela.

2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 attengono:

- a) alla realizzazione di azioni specifiche di prevenzione e sensibilizzazione sui temi dell'assistenza alle persone incapaci e alla promozione dell'assunzione di responsabilità tutoriali;
- b) alla verifica della appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate alle persone incapaci;
- c) al supporto alle attività dei tutori, dei curatori e degli amministratori di sostegno, anche mediante lo svolgimento di specifiche attività formative.

3. Nel piano integrato sociale regionale, di cui all'art. 27, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei servizi e degli interventi relativi alla pubblica tutela, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale, e sono individuate le forme di sostegno della Regione a tali servizi e interventi. È data priorità alle iniziative che consentono la diffusione dei servizi e degli interventi sull'intero territorio della provincia.

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO

Capo I

SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 11.

Il comune

1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato attraverso l'approvazione dei piani di ambito zonale di cui all'art. 29 da parte dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, di cui all'art. 12, comma 4 della legge regionale n. 40/2005 e concorrono alla programmazione regionale secondo le modalità previste dall'art. 26.

2. I comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione e dell'erogazione dei medesimi. Sono fatte salve le funzioni diversamente attribuite dalla normativa vigente.

3. In particolare i comuni sono competenti per:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali;
- b) la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- c) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.

Art. 12.

La comunità montana

1. La comunità montana approva il piano di zona di cui all'art. 29 nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:

- a) vi sia totale coincidenza tra l'ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;
- b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni delle funzioni amministrative di cui sono titolari.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, la comunità montana è sentita dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci prima della adozione del piano di zona.

3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano integrato sociale regionale di cui all'art. 27 e il piano di indirizzo per le montagne toscane approvato ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, e promuove intese ed accordi di ambito interregionale per le zone di confine.

Art. 13.

La provincia

1. Le province concorrono alla programmazione regionale e alla programmazione di ambito zonale e curano il coordinamento con le politiche settoriali di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) e con i programmi locali di sviluppo di cui all'art. 12 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.

2. Le province promuovono e sostengono gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e delle categorie svantaggiate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione, professionale e lavoro) come modificata dalla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 20.

3. Le province curano la tenuta degli albi e dei registri regionali previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale, e promuovono la partecipazione dei soggetti interessati alla costruzione delle reti di solidarietà sociale.

4. Le province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.

5. Le province partecipano all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci per le finalità di cui al presente articolo e per garantire l'integrazione con la programmazione zonale anche mediante la presentazione di progetti nel settore sociale per problematiche interzonali.

Art. 14.

La Regione

1. La Regione promuove su tutto il territorio regionale l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale mediante l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:

- a) approvazione del piano integrato sociale regionale;
- b) approvazione del regolamento di attuazione della presente legge;

c) definizione delle politiche di integrazione tra gli interventi e i servizi sociali e quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b);

d) ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale di cui all'art. 45;

e) promozione della realizzazione dei progetti speciali di interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa;

f) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale regionale, nonché delle funzioni di cui all'art. 40.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con i soggetti di cui all'art. 17.

4. La Regione può attivare sperimentazioni per l'erogazione di trattamenti economici finalizzati alla rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali di soggetti disabili, non autosufficienti e quale misura di contrasto della povertà, ivi compreso il reddito di cittadinanza sociale di cui all'art. 58, comma 3.

5. La Regione col piano integrato sociale regionale può prevedere sperimentazioni relative a tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali di cui al capo III, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare, definendone i requisiti necessari al funzionamento ulteriori a quelli previsti dall'art. 62.

Capo II

SOGGETTI SOCIALI

Art. 15.

Le famiglie

1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione, il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi di cui all'art. 52:

a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;

b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, disabili o anziani;

c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;

d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.

Art. 16.

Le associazioni familiari

1. Le finalità di cui all'art. 15 sono perseguite anche tramite il riconoscimento ed il sostegno ad associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata, secondo i percorsi disciplinati dall'art. 7.

2. L'ente pubblico competente disciplina i rapporti con le associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.

3. A favore delle famiglie e delle persone sono sostenute esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità.

Art. 17.

Il terzo settore

1. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

a) le organizzazioni di volontariato;

b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;

c) le cooperative sociali;

d) le fondazioni;

e) gli enti di patronato;

f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione);

g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

3. I soggetti di cui al comma 2 concorrono, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, ai processi di programmazione regionale e locale. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato).

Art. 18.

Relazioni sindacali

1. La giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.

2. I soggetti, di cui al comma 1, assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.

Art. 19.

Affidamento dei servizi

1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato, l'ente pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza «IPAB»). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli innocenti di Firenze») procede secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e comunque tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, escludendo l'utilizzo del massimo ribasso e prevedendo specifici standard per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni.

2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Per l'affidamento dei servizi alla persona ai soggetti del terzo settore si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e le disposizioni regionali di attuazione.

4. La direzione generale competente della Regione predispone schemi-tipo utili ai fini della stipula delle convenzioni tra i soggetti titolari di competenza in materia ed i soggetti gestori delle strutture e/o erogatori dei servizi.

5. I soggetti affidatari dei servizi alla persona adottano la carta dei servizi sociali di cui all'art. 9.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Art. 20.

Strutture residenziali e semiresidenziali

1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34, nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono subordinate alla verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

2. Il funzionamento delle strutture di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del comune ovvero alla comunicazione al comune nei termini e con le modalità indicate dal comune stesso con propri atti, al fine di garantire la necessaria funzionalità e qualità dei servizi, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori in esse impiegati.

3. Per l'esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall'azienda unità sanitaria locale in ambito zonale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.

Art. 21.

Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:

a) strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;

b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;

c) strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata autonomia personale, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa o media complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di venti posti letto, compresi posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei fino ad otto ospiti;

d) strutture che erogano servizi di accoglienza e di trattamento per soggetti dipendenti da sostanze da abuso;

e) centri di pronto accoglienza per minori, per l'accoglienza di soggetti privi o carenti del sostegno familiare, caratterizzate da media intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di dieci posti letto;

f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche organizzate con la modalità di gruppo appartamento per cinque nuclei;

g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare caratterizzati da media intensità assistenziale, media complessità organizzativa così articolati:

1) comunità familiari, con una capacità ricettiva massima di sei minori;

2) comunità a dimensione familiare con una capacità ricettiva massima di dieci minori e di due posti riservati alla pronta accoglienza;

h) gruppi appartamento per minori di età non inferiore a sedici anni e con una capacità ricettiva massima di quattro posti letto;

i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), e) e d) e delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera g).

2. Con il regolamento regionale, di cui all'art. 62, sono definiti i requisiti, criteri ed i termini necessari ai fini dell'autorizzazione.

3. Costituisce requisito per i soggetti responsabili delle strutture il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 22.

Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività

1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:

a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) qualora il piano integrato sociale regionale ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati netto stesso piano integrato sociale regionale;

c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.

2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all'art. 62, definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari.

4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

Art. 23.

Vigilanza sulle strutture autorizzate

1. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate avvalendosi della commissione di cui all'art. 20, comma 3.

2. Il comune disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, che si effettuano con cadenza almeno annuale, anche mediante richiesta di informazioni, richiesta di autocertificazioni relative alla permanenza dei requisiti, attività di ispezione e controllo sulle strutture.

Art. 24.

Sanzioni amministrative

1. Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali, per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione, determina la chiusura dell'attività da parte del comune competente e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

2. Il comune dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione, disponendo la chiusura dell'attività, nel caso in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti anche situazioni di pericolo per la salute degli ospiti, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, ovvero dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui all'art. 62, a pena di decadenza dall'autorizzazione. In tutti i casi si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

3. Qualora il comune riscontri la mancata adozione della carta dei servizi sociali, la perdita di altri requisiti, diversi da quelli di cui al comma 2, previsti dal regolamento regionale, ovvero non sia stata data comunicazione dell'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. Il comune assegna altresì un congruo termine per la regolamentazione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate.

4. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto al comma 3, gli importi della sanzione applicata sono aumentati della metà e il comune può disporre la sospensione delle attività della struttura.

Art. 25.

Accreditamento

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto la disciplina dei casi e delle modalità di accreditamento dei servizi alla persona e delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Capo I

PROGRAMMAZIONE

Art. 26.

Principi generali

1. Per la realizzazione del sistema integrato è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, sulla base della rilevazione dei bisogni negli ambiti territoriali, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 49/1999.

2. La programmazione regionale e zonale del sistema integrato è attuata secondo i principi dell'integrazione con gli atti di programmazione sanitaria e del coordinamento con quelli delle altre materie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

3. I comuni concorrono alla definizione ed alla valutazione delle politiche regionali in materia sociale e socio-sanitaria attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005.

Art. 27.

Programmazione regionale

1. Il consiglio regionale approva il piano integrato sociale regionale, in raccordo con il piano sanitario regionale, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 40/2005, promuovendo la realizzazione di una programmazione regionale integrata in ambito socio-sanitario.

2. Sulla proposta di piano integrato sociale regionale la giunta regionale acquisisce il parere della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005.

3. La giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste ai sensi della legge regionale n. 49/1999, adotta il piano integrato sociale regionale che è presentato al consiglio regionale per la sua approvazione, entro sei mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo.

4. Il piano integrato sociale regionale ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo, è approvato nell'anno di inizio del quinquennio al quale si riferisce la programmazione, ed è aggiornato annualmente in coerenza con gli atti regionali di indirizzo economico e finanziario, anche con proiezione pluriennale.

5. Il piano integrato sociale regionale definisce:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo V ed i fattori di rischio sociale da contrastare;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi e le eventuali prestazioni aggiuntive atte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 4, ivi compreso il servizio sociale professionale, il segretariato sociale per informazione e consulenza e il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;

c) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui all'art. 7, comma 6, nonché le sperimentazioni e gli interventi di cui all'art. 14;

d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni anche al fine di favorire l'adozione di criteri comuni di accesso alle prestazioni sociali;

e) le modalità di ripartizione agli enti locali, anche in ambito zonale, delle risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di parametri oggettivi rilevati in relazione ai seguenti elementi:

1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;

2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;

3) bisogni di assistenza;

4) situazione demografica e territoriale delle diverse zone;

f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»;

g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale di cui all'art. 46;

h) gli indicatori per la verifica di efficacia e di efficienza degli interventi;

i) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di interesse regionale, nonché l'ambito territoriale di attuazione ritenuto appropriato;

j) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione sociale;

k) i benefici aggiuntivi, per tutto il territorio regionale, a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

6. Il piano integrato sociale regionale contiene elementi di valutazione della programmazione costituiti da:

a) la valutazione di impatto, comprensiva dell'analisi del fabbisogno sociale del territorio, delle risorse disponibili, dello studio di fattibilità degli interventi e della individuazione di indicatori;

b) il monitoraggio «in itinere» dello stato di attuazione dei piani di zona, sulla base di indicatori e parametri;

c) la valutazione consuntiva di periodo, relativa agli obiettivi perseguiti, alla qualità degli interventi e alla sostenibilità economica degli stessi, sulla base di indicatori prestabiliti come previsto dal comma 5, lettera h).

Art. 28.

Commissione regionale per le politiche sociali

1. È costituita presso la giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali.

2. La commissione regionale per le politiche sociali svolge funzioni consultive e propositive per la Regione nelle materie di cui alla presente legge e promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.

3. La commissione regionale per le politiche sociali è presieduta dall'assessore regionale competente in materia sociale o suo delegato.

4. La composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali sono definite con regolamento regionale di cui all'art. 62.

5. La commissione regionale per le politiche sociali dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. Alle sedute della commissione regionale per le politiche sociali partecipano i componenti della giunta regionale competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, il difensore civico regionale, i rappresentanti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e componenti della magistratura.

7. Le modalità di funzionamento della commissione regionale per le politiche sociali, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla commissione stessa.

8. Ai componenti della commissione regionale per le politiche sociali è corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 29.

Programmazione zonale

1. Il piano di zona è lo strumento della programmazione locale del sistema integrato ed è elaborato tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel piano integrato sociale regionale.

2. Nel piano di zona sono indicati:

a) la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni nel territorio e le modalità di coordinamento e integrazione di tali servizi e interventi;

b) gli obiettivi di politica sociale da perseguire;

c) i servizi e gli interventi volti a garantire i livelli essenziali di assistenza definiti dallo Stato e le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4;

d) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi e le risorse messe a disposizione a tale scopo dagli enti locali;

e) la previsione delle risorse necessarie alla realizzazione, in ambito zonale, degli interventi e servizi integrati e di progetti innovativi;

f) l'individuazione degli enti titolari dei servizi e degli interventi per i quali è disposto il finanziamento regionale del piano di zona;

g) l'entità delle risorse regionali destinate a progetti innovativi proposti dai soggetti del terzo settore;

h) la valutazione di impatto della programmazione, effettuata a livello zonale;

i) gli strumenti per il monitoraggio «in itinere» del piano stesso;

j) la valutazione consuntiva di periodo, effettuata a livello zonale.

3. Il piano integrato di salute, di cui all'art. 21 della legge regionale n. 40/2005, è lo strumento con il quale sono integrate le politiche sociali di ambito zonale con le politiche sanitarie a livello di zona-distretto.

4. Nel caso di sperimentazione delle società della salute, di cui all'art. 65 della legge regionale n. 40/2005, ovvero in caso di intesa tra l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci e l'azienda unità sanitaria locale di riferimento, il piano integrato di salute costituisce lo strumento unico di programmazione locale della zona-distretto.

5. Il piano di zona costituisce atto rilevante per la programmazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 49/1999.

Art. 30.

Procedimento per l'approvazione del piano di zona

1. La proposta di piano di zona è oggetto di una conferenza istruttoria pubblica, indetta dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci.

2. Alla conferenza istruttoria sono invitati a partecipare le aziende sanitarie, le aziende di servizi alla persona di cui alla legge regionale n. 43/2004, gli altri soggetti pubblici interessati, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le parti sociali, nonché le associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori presenti sul territorio.

3. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria, approva il piano di zona.

4. I soggetti del terzo settore possono presentare progetti innovativi per la gestione degli interventi, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera g), che sono oggetto di selezione da parte dei soggetti competenti.

Art. 31.

Carta dei diritti di cittadinanza sociale

1. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci adotta la carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e consumatori, dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi.

2. La carta contiene:

a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli interventi sociali, le opportunità sociali presenti nel territorio;

b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella programmazione zonale;

c) gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della qualità della vita;

d) lo sviluppo di forme di tutela e di partecipazione attiva dei cittadini per il miglioramento dei servizi alla persona.

Art. 32.

Patti per la costruzione di reti di solidarietà sociale

1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attività organizzate da singoli o gruppi e dai soggetti di cui al titolo II, capo II, anche mediante la definizione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, di patti per la costruzione di reti di solidarietà sociale, anche attraverso l'attivazione di procedure di contrattazione negoziata.

2. Gli enti locali, con il concorso dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche e di altri soggetti pubblici, promuovono patti che hanno ad oggetto lo sviluppo locale e la coesione sociale mediante l'impiego di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.

Capo II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONI GESTIONALI

Art. 33.

Ambiti territoriali per la gestione associata del sistema locale di interventi e servizi sociali

1. Le zone-distretto, come individuate nell'allegato A alla legge regionale n. 40/2005, costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei comuni.

2. I comuni possono altresì gestire in forma associata le funzioni, i servizi e gli interventi nei livelli ottimali individuati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60, a condizione che tale gestione sia svolta in coerenza con la programmazione di ambito zonale.

3. Per le attività che hanno rilevanza per due o più zone-distretto e per le azioni innovative d'interesse regionale, la Regione individua, di concerto con gli enti locali coinvolti, gli ambiti territoriali più appropriati per la loro efficace attuazione.

Art. 34.

Gestione associata dei servizi e degli interventi

1. La gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei comuni avviene nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. La Regione incentiva le gestioni associate volontarie della zona-distretto, attivate in coerenza con la legge regionale n. 40/2001 e con i provvedimenti attuativi, ovvero attivate nei livelli ottimali di cui all'art. 33, comma 2.

3. Le forme associative prescelte dai comuni sono indicate nel piano di zona o nel piano integrato di salute.

4. Il piano integrato sociale regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.

5. L'ente cui è attribuita la responsabilità della gestione associata esercita le funzioni su tutto il territorio dei comuni partecipanti, salvo quanto previsto dall'atto associativo in caso di costituzione di ufficio comune. L'atto associativo può stabilire il regolamento unitario per lo svolgimento delle funzioni associate.

6. Il piano integrato sociale regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare alle incentivazioni delle forme di gestione associata, di cui al comma 2; il piano determina altresì una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all'attività di programmazione.

Art. 35.

Aziende unità sanitarie locali

1. Il comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all'azienda unità sanitaria locale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40/2005.

2. Per la gestione degli interventi e dei servizi sociali delegati, l'azienda unità sanitaria locale ed il comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti:

a) la struttura organizzativa locale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;

b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;

c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'azienda unità sanitaria locale;

d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed alle risorse utilizzate.

3. Il direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale coadiuva il direttore generale dell'azienda stessa nella direzione degli interventi e dei servizi sociali delegati.

Art. 36.

Forme innovative di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali - Società della salute

1. La Regione sostiene ed incentiva forme innovative di gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari denominate, ai sensi dell'art. 65 detta legge regionale n. 40/2005, società della salute, basate su modalità organizzative e di governo integrate tra comuni e aziende unità sanitarie locali, promuovendo la partecipazione attiva dei comuni e delle aziende unità sanitarie locali per quanto riguarda la conoscenza dei bisogni, la messa a disposizione delle risorse e l'assolvimento degli impegni. La Regione e i comuni valutano i risultati conseguiti dalle società della salute.

2. Nella zona-distretto in cui è costituita la società della salute l'organo di governo della stessa assume, con l'esclusione della rappresentanza aziendale, le funzioni e le competenze attribuite dalla presente legge all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci.

3. I comuni possono conferire alla società della salute funzioni e compiti di coordinamento, direzione, organizzazione di servizi e interventi sociali ed, eventualmente, di gestione, in relazione allo sviluppo del processo di integrazione.

4. Le società della salute organizzano le funzioni proprie del livello di zona-distretto sulla base degli indirizzi dettati dagli atti di programmazione regionale. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 37, 38, 43, comma 2, 49 e 51, non vincolano le società della salute.

Art. 37.

Responsabile del coordinamento sociale

1. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, commi 1 e 4, tenendo conto delle gestioni associate eventualmente attivate. Il coordinatore sociale:

a) è responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;

b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;

c) partecipa alle attività dell'ufficio di coordinamento, di cui all'art. 64, comma 5 della legge regionale n. 40/2005.

Art. 38.

Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, costituita ai sensi dell'art. 12, comma 10 della legge regionale n. 40/2005, svolge le seguenti funzioni:

a) supporta tecnicamente l'organo di governo della zona-distretto;

b) collabora alla predisposizione degli atti di programmazione locale;

c) sostiene la partecipazione in ambito zonale dei soggetti del terzo settore;

d) sviluppa ed applica gli strumenti propositivi, progettuali, valutativi e di monitoraggio in ogni fase operativa della programmazione zonale;

e) predispose la relazione consuntiva di zona-distretto, di cui all'art. 43, e collabora alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie al sistema informativo sociale regionale di cui all'art. 41.

2. La segreteria tecnica può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e la azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all'art. 12, comma 10 della legge regionale n. 40/2005, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 30, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche per lo svolgimento di attività di coordinamento, connesse alla realizzazione del piano di zona. In tale ipotesi la segreteria tecnica compie gli atti attuativi della programmazione relativi ai progetti innovativi presentati dai soggetti del terzo settore, nei casi individuati dal piano di zona.

Art. 39.

Formazione degli operatori dei servizi sociali

1. Il regolamento regionale, di cui all'art. 62, individua i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali del sistema integrato, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza delle prestazioni.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale:

a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le professionalità degli operatori sociali degli enti locali;

b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;

c) sostengono la formazione continua degli operatori sociali;

d) coordinano e indirizzano le attività di aggiornamento, tenendo conto dei criteri di integrazione socio-sanitaria ed educativa, favorendo la multidisciplinarietà fra i soggetti e le istituzioni che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi;

e) assicurano le iniziative a sostegno della qualificazione e della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli senza scopo di lucro.

3. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori sociali alle iniziative di formazione, qualificazione, aggiornamento e supervisione professionale.

Capo III

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 40.

Osservatorio sociale

1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

2. L'osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubblici e privati al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su base regionale.

3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le province, con le modalità di cui all'art. 13, comma 4, assicurando il funzionamento di strutture di osservatorio in ambito provinciale. Per l'attuazione di tali funzioni le province possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione e le province favoriscono il raccordo con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e promuovono la partecipazione, anche tramite la costituzione di apposito comitato, delle organizzazioni sindacali, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, per lo scambio e la condivisione dei dati e delle conoscenze utili per la valutazione e la programmazione zonale e regionale.

Art. 41.

Sistema informativo sociale regionale

1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire annualmente le informazioni richieste affinché confluiscono e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.

Art. 42.

Relazione sociale regionale

1. La giunta regionale presenta al consiglio regionale, almeno ogni tre anni, la relazione sociale al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti nel piano integrato sociale regionale, conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, nonché dispone di elementi per la programmazione di settore.

Art. 43.

Relazione consuntiva di zona-distretto

1. In ambito zonale la relazione consuntiva di zona-distretto è lo strumento annuale di verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano di zona.

2. La relazione consuntiva di zona-distretto è predisposta a cura della segreteria tecnica di cui all'art. 38 in collaborazione con gli osservatori provinciali territorialmente competenti, ed è adottata dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci contestualmente all'approvazione del piano di zona. Nei quindici giorni successivi alla sua approvazione, la relazione è trasmessa alla giunta regionale.

Capo IV

FINANZIAMENTO

Art. 44.

Finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziati dagli enti locali, dalla Regione, dagli altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea, nonché da risorse private.

Art. 45.

Fondo sociale regionale

1. Fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, trasferite dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.

2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

3. Il fondo sociale regionale è destinato:

a) alla Regione per una quota individuata in sede di aggiornamento annuale del piano integrato sociale regionale e riservata al finanziamento delle seguenti attività:

1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;

2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto il cofinanziamento;

3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale e implementazione del sistema informativo dei servizi sociali;

4) promozione di campagne di comunicazione sociale di rilievo regionale;

b) agli enti locali per:

1) il sostegno delle funzioni loro attribuite dalla presente legge;

2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi determinati in sede di programmazione zonale;

3) la promozione della solidarietà interistituzionale ai sensi dell'art. 46;

4) il sostegno delle gestioni associate di cui all'art. 34, comma 2, come incentivo cumulabile alle risorse stanziati ai sensi della legge regionale n. 40/2001 e della legge regionale n. 39/2004.

Art. 46.

Fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale

1. Il piano integrato sociale regionale determina la quota di fondo regionale destinata alle spese per le prestazioni sociali sostenute in ambito zonale per interventi relativi alle prestazioni per i soggetti di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 nonché la quota destinata al sostegno di:

a) interventi non quantificabili preventivamente in sede prognammatonia in quanto derivanti da eventi eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio;

b) interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti all'erogazione delle prestazioni.

2. Nel piano integrato sociale regionale sono specificate le modalità di accesso al fondo secondo le quote determinate ai fini del comma 1, le procedure di richiesta, l'assegnazione e liquidazione dei contributi, nonché i criteri di priorità per il finanziamento.

Art. 47.

Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni

1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), da ultimo modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

2. Il piano integrato sociale regionale individua ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell'ISEE con particolare riferimento alle situazioni di disabilità grave sconosciute ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).

3. I comuni, con riferimento alla programmazione regionale e zonale, definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti, articolata per prestazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

TITOLO IV

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Capo I

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 48.

Integrazione socio-sanitaria

1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino detta disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), le prestazioni socio-sanitarie sono assicurate, mediante il concorso delle aziende unità sanitarie locali e dei comuni, dall'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie e sociali necessarie a garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute, che richiedono interventi sanitari e azioni di protezione sociale.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentita la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005, individua i servizi inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria, di cui al comma 2, e definisce i criteri per il concorso delle risorse sanitarie e sociali in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali e semiresidenziali, non disciplinata dalla legge regionale n. 8/1999, che erogano prestazioni inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria, è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 62.

Art. 49.

Criteri per la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria

1. I comuni e le aziende unità sanitarie locali, in base alle determinazioni di cui all'art. 48, comma 3, individuano modalità organizzative di raccordo per la gestione dei servizi, fondate sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, e disciplinano i relativi rapporti finanziari, mediante accordi o convenzioni ai sensi della normativa vigente.

2. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi socio-sanitari si attua, ai fini dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 7, sulla base della valutazione multiprofessionale del bisogno, della definizione del percorso assistenziale personalizzato e della verifica periodica degli esiti.

3. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1, definiscono le modalità di coordinamento fra le attività di integrazione socio-sanitaria ed il complesso degli interventi sanitari.

4. La giunta regionale adotta uno schema generale di riferimento per gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.

Art. 50.

Consultori familiari

1. I consultori familiari, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente statale e regionale nonché dagli atti di programmazione sanitaria e sociale, svolgono funzioni di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della coppia e della famiglia.

2. Nei consultori familiari, organizzati in ambito della zona-distretto di cui all'art. 64 della legge regionale n. 40/2005, è assicurata l'integrazione delle attività socio-sanitarie con quelle sociali gestite dai comuni, singoli o associati, al fine di sostenere e valorizzare:

a) il principio della maternità e paternità, basato su scelte consapevoli e responsabili, anche tramite azioni di informazione sulle problematiche incidenti sulla vita sessuale;

b) la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, nel rispetto dell'ordinamento vigente;

c) la tutela della donna in gravidanza e gli interventi a sostegno della maternità.

3. La Regione assicura anche tramite i consultori familiari, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il riconoscimento del ruolo che le organizzazioni del volontariato e l'associazionismo di settore, comprese le esperienze di autorganizzazione e di mutuo aiuto, hanno nella attuazione degli interventi.

4. La Regione assicura, attraverso l'azione dei consultori familiari, l'informazione su:

a) i diritti delle donne in gravidanza, compresa la facoltà di partorire in anonimato;

b) i servizi presenti sul territorio per la tutela della gravidanza e della maternità e le modalità del loro utilizzo;

c) le associazioni e le organizzazioni che operano in ambito socio sanitario.

5. La Regione valorizza con azioni mirate, indicate nel piano integrato sociale regionale, l'apporto multiprofessionale degli operatori dei consultori familiari.

Art. 51.

Ufficio di coordinamento distrettuale

1. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci individua i responsabili delle attività ad integrazione socio-sanitaria gestite dai comuni in forma singola o associata. Tali responsabili integrano l'ufficio di coordinamento della zona-distretto di cui agli articoli 64, commi 5 e 6, e 66 comma 4 della legge regionale n. 40/2005.

TITOLO V

POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

Capo I

POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

Art. 52.

Politiche per le famiglie

1. Le politiche per le famiglie consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le famiglie:

a) i contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno e l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di soggetti non autosufficienti;

b) gli interventi di carattere abitativo di emergenza, anche a beneficio delle giovani coppie o di famiglie monoparentali;

c) gli interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone disabili, di persone con problemi di salute mentale, di anziani e di minori in affidamento;

d) i servizi e le attività di sostegno alla genitorialità ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento;

e) le iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari, anche nel quadro dell'armonizzazione dei tempi e spazi delle città.

3. I comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero o agevolato secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con a carico soggetti non autosufficienti e con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione con gravi difficoltà di inserimento sociale.

Art. 53.

Politiche per i minori

1. Le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:

a) l'ascolto, l'accompagnamento ed il sostegno per promuovere l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale e prevenire forme di esclusione e di devianza, privilegiando la crescita del minore nel proprio ambiente familiare;

b) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 286/1998;

c) la tempestiva segnalazione da parte dei servizi di assistenza, quando a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, all'autorità giudiziaria competente al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del codice civile;

d) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

e) l'affidamento temporaneo a famiglia, a servizi residenziali socio-educativi e le altre tipologie di affidamento, secondo gli indirizzi della giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

f) le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale ed internazionale.

3. In tutti gli atti relativi agli interventi e ai servizi rivolti ai minori l'interesse del minore è considerato superiore.

Art. 54.

Politiche per gli anziani

1. Le politiche per gli anziani consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;

b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;

c) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali;

d) verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla programmazione regionale e zonale.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli anziani:

a) la creazione di una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione anziana, con il coinvolgimento della comunità locale e dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio;

b) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;

c) i servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;

d) le strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti;

e) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;

f) i servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o anziani.

3. La condizione di persona anziana non autosufficiente è accertata, relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, mediante valutazione che tiene conto dell'analisi globale della persona con riferimento a:

a) stato di salute funzionale organico;

b) condizioni cognitive e comportamentali;

c) situazione socio-ambientale e familiare.

4. Gli atti regionali di programmazione promuovono la realizzazione di sistemi di valutazione contestuale e globale della persona anziana portatrice di minorazioni, al fine dell'accertamento delle diverse condizioni ai sensi della normativa vigente.

5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica organizzativa di tipo modulare, basata su percorsi di graduale intensità assistenziale.

Art. 55.

Politiche per le persone disabili

1. Le politiche per le persone disabili consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone disabili:

a) il potenziamento dei servizi domiciliari, da attivare in forma diretta o indiretta, secondo progetti individualizzati di intervento finalizzati all'assistenza, al sostegno e allo sviluppo di forme di autonomia, nonché al recupero delle diverse abilità;

b) il potenziamento e l'adeguamento di servizi diurni e semiresidenziali esistenti sul territorio;

c) la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi privi di sostegno familiare;

d) i servizi di informazione, sollievo e sostegno ai familiari delle persone disabili;

e) le forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo delle persone disabili;

f) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi;

g) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l'inserimento sociale e professionale;

h) il sostegno per il superamento delle barriere e favorire l'accessibilità.

3. L'accertamento della condizione di disabilità e della situazione di gravità avviene con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

4. Nell'ambito della programmazione regionale e zonale sono individuati gli elementi atti a prevenire forme di esclusione sociale.

Art. 56.

Politiche per gli immigrati

1. Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli immigrati:

a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico e lavorativo, favorendo la comunicazione interculturale e l'associazionismo;

b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative della comunità locale;

c) l'accesso ai servizi territoriali, mediante l'attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale;

d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;

e) la gestione di interventi di sostegno abitativo.

Art. 57.

Politiche per i nomadi

1. Il piano integrato sociale regionale individua le politiche e le priorità di intervento a favore dei nomadi, anche in attuazione della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli Rom e Sinti) e determina gli indirizzi per la programmazione zonale.

Art. 58.

Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale

1. Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone a rischio di esclusione sociale:

a) gli interventi di promozione delle reti di solidarietà sociale, i servizi di informazione, accoglienza ed orientamento;

b) gli interventi di sostegno, anche economico, finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo;

c) i servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;

d) i progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale.

3. Nell'ambito delle politiche del presente articolo, sono promosse le sperimentazioni di cui all'art. 14, comma 4, in armonia con le politiche di inclusione e coesione sociale promosse dall'Unione europea.

Art. 59.

Politiche per il contrasto della violenza contro le donne i minori e in ambito familiare

1. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per il contrasto della violenza contro le donne, i minori ed in ambito familiare:

a) interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura, azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento dei minori e delle donne;

b) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l'organizzazione di case e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime e dette funzioni genitoriali;

c) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza quanto più personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni di violenza e tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risonse ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;

d) le attività formative nella scuola e per chi opera nel settore socio-sanitario, dell'ordine pubblico e giudiziario al fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento, protezione e cura e per contrastare l'impiego di lavoro minorile;

e) la valorizzazione delle reti territoriali di servizi e di modelli di intervento caratterizzati da un lavoro di équipe nella presa in carico dei casi;

f) l'organizzazione di campagne di prevenzione e di informazione sull'entità del fenomeno e sul danno che ne deriva nonché iniziative di censimento ed informazione circa le risorse di protezione, aiuto e sostegno disponibili sul territorio per un percorso di uscita dalla violenza.

Art. 60.

Politiche per la tutela della salute mentale

1. Le politiche per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e benessere della popolazione;

b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale;

c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi e di lavoro.

2. Alle politiche della salute mentale concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria come richiamate agli articoli 48 e seguenti del capo I del titolo IV.

Art. 61.

Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze

1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) riduzione generattizzata dell'uso delle sostanze e/o riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;

b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unità di strada orientati alla prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;

c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore;

d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile;

e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed alcolodipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi ed abitativi.

2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria come richiamate agli articoli 48 e seguenti del capo I del titolo IV.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62.

Regolamento

1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semi-residenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

1) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

2) le figure professionali di profilo sociale preposte alla direzione delle strutture;

3) i requisiti professionali per il personale addetto;

4) i termini per l'adeguamento delle strutture, autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'art. 20, comma 3;

6) i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 24, comma 2;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

1) i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

2) i requisiti organizzativi specifici;

3) le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.

Art. 63.

Norme transitorie

1. I procedimenti per l'autorizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all'art. 62, sono conclusi sulla base delle leggi regionali abrogate dalla presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano integrato sociale regionale ai sensi dell'art. 27, mantiene la propria validità il piano integrato sociale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122 (Piano integrato sociale regionale 2002-2004) e successivi aggiornamenti.

3. Gli atti amministrativi regionali, anche a carattere transitorio, approvati entro la data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità.

Art. 64.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 43/2004

1. Il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza «IPAB»). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli innocenti di Firenze») è abrogato.

Art. 65.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 (Interventi a favore delle persone non autosufficienti);

b) legge regionale 16 aprile 1980, n. 28 (Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei affidatari o ospitanti);

c) legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), ad esclusione dell'art. 21, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti di ciascuna IPAB fino alla conclusione del relativo procedimento di trasformazione previsto dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza «IPAB»). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli Innocenti di Firenze»);

d) art. 13 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli Rom e Sinti).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 febbraio 2005

PASSALEVA

(designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005.

05R0408

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 14.

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 9 aprile 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi all'esposizione al gas radon, al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale.

Art. 2.

Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei campi di fratture naturali e negli edifici, di seguito denominato piano.

2. Il piano è predisposto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), punto 3), e 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)» e successive modifiche, nonché dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia.

3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, determina, in particolare:

a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici;

b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione;

c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici a rischio;

d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla lettera b);

e) l'individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera b), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell'ARPA;

f) le modalità per la realizzazione, a cura dell'Agenzia di sanità pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16, di uno studio epidemiologico della popolazione;

g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell'esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga nell'approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico;

h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla lettera g).

4. Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.

5. Nelle more dell'adozione del piano, possono essere adottati, dal Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, piani stralcio limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l'accertata presenza di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici a rischio per le popolazioni interessate.

6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.

8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 1 e 5. In attesa dell'adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali.

9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera d), prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a rischio.

Art. 3.

Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon

1. Ai sensi dell'art. 10-sexies del d.lgs. 230/1995 e successive modifiche, la giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell'ambito delle aree delimitate dal piano di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), ove già adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla commissione di cui all'art. 10-septies dello stesso decreto, le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.

2. L'elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Progetti di recupero e di risanamento

1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), dello stesso articolo.

2. Nelle more dell'adozione del piano i progetti di cui al comma 1 sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell'art. 2, comma 5.

3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo di bilancio di cui all'art. 5.

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni trasmettono all'assessorato competente, entro il termine previsto dalle leggi regionali concernenti «disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio», i progetti con l'indicazione della relativa spesa.

5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, la giunta regionale determina i criteri per la valutazione da parte della competente struttura regionale dei progetti e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità, nonché le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento, in conformità alla normativa vigente.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB E34, dei sottoindicati capitoli:

a) «Spese per la predisposizione del piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon» con lo stanziamento per l'anno 2005 di euro 100.000,00;

b) «Contributi ai comuni per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici soggetti ai rischi connessi all'esposizione al gas radon» con lo stanziamento per l'anno 2005 di Euro 50.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 150.000,00 dello stanziamento del capitolo E33509.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 marzo 2005

STORACE

05R0516

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 9 aprile 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana) è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Per le prestazioni previste dal comma 1 si applica il tariffario per le indagini e gli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene veterinaria espletati dai servizi dei presidi e dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto.».

2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1999 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;

b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;

c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;

e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;

f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio. Il presidente non può essere eletto tra designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente de collegio dei revisori.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della giunta della Regione Toscana secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 11/1999

1. L'art. 13 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Compiti del direttore generale). — 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

- a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
- b) nomina il collegio dei revisori di cui all'art. 16;
- e) nomina il direttore sanitario di cui all'art. 14 e il direttore amministrativo di cui all'art. 15;
- d) predispose annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- e) predispose il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h) propone il regolamento pr l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i) predispose il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
- l) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 11/1999

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

«d) il piano annuale di attività;».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 marzo 2005

STORACE

05R0517

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione, dai direttori di dipartimento o dai direttori regionali, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, da atti di indirizzo e di direttiva dell'organo di governo ovvero da atti di organizzazione. Possono essere, altresì, adottate dai dirigenti appositamente delegati. Lo schema di determinazione è corredato di un frontespizio sul quale, in particolare, sono apposte le firme del dirigente della struttura subordinata proponente, del responsabile del procedimento e dell'estensore, i quali condividono con il dirigente che adotta l'atto, ognuno nell'ambito della propria competenza, la responsabilità della legittimità dell'atto stesso. Qualora l'atto amministrativo non sia riservato alla competenza del direttore del dipartimento, né da lui delegato, prima della relativa adozione, deve essere sottoposto allo stesso, il quale lo restituisce con la dichiarazione di corrispondenza o meno alle direttive e agli indirizzi dell'organo di governo.».

2. All'allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, la tabella 2, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
DEL PERSONALE DELLA GIUNTA
(1)

DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE					442
PERSONALE NON DIRIGENTE	Categorie				Totale
	A	B	C	D	
	153	828	1.207	1.500	3.688

(1) comprensiva anche del personale di cui alla tabella 1».

3. All'allegato G, parte A, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

a) al punto 4, comma 1, le parole: «dalla giunta su istruttoria del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;

b) al punto 5, comma 1, le parole: «dalla giunta, il direttore del dipartimento "Istituzionale"» sono sostituite dalle seguenti: «dal responsabile della struttura di riferimento, il direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale"».

Art. 2.

Modifiche al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2

1. Gli articoli 36 e 45 del regolamento 8 ottobre 2004, n. 2 sono abrogati.

2. All'art. 64 del regolamento regionale n. 2/2004, le parole: «*gli articoli da 500 a 515*» sono sostituite dalle seguenti: «*gli articoli da 500 a 515 fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 5 bis,*».

3. All'art. 65, del regolamento regionale n. 2/2004, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta di cui all'art. 449, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dal presente regolamento:*

a) continuano ad applicarsi le norme relative all'autoparco contenute nello stesso regolamento regionale n. 1/2002;

b) in deroga a quanto previsto dall'art. 503 del regolamento regionale n. 1/2002, con atto di organizzazione del direttore regionale competente in materia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'autorizzazione della guida di automezzi regionali anche da parte di dipendenti che non siano in possesso dello specifico profilo professionale, ferma restando la copertura assicurativa e il divieto di trasportare altre persone, qualora ricorrano motivate e improcrastinabili esigenze di servizio e l'uso dell'automezzo sia pregiudiziale all'espletamento di specifiche funzioni.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 27 gennaio 2005

STORACE

05R00520

REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2005, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 9 aprile 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 28 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3

1. Al comma 2 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 3/2004, le parole «*entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*», sono sostituite dalle seguenti parole: «*entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta data*».

Art. 2.

Modifiche all'art. 29 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3

1. Al comma 1 dell'art. 29 del regolamento regionale n. 3/2004, le parole «*entro il termine di novanta giorni*» sono sostituite dalle seguenti parole: «*entro il termine di centottanta giorni*».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 31 marzo 2005

STORACE

05R00521

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	<i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i> € 320,00
Abbonamento semestrale	<i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i> € 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 0 1 5 *

€ **2,00**